



## COMUNE DI VIVARO ROMANO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Via Mastro Lavinio 5 - 00020

Tel. 0774/923002 - Fax 0774/923135

E-MAIL [vivaroromano@libero.it](mailto:vivaroromano@libero.it)

PEC [vivaroromano@pec.it](mailto:vivaroromano@pec.it)

C.F. 86001550580

P.IVA 02145891004

Prot.n. 1025 del 12 GIU. 2017  
Ordinanza n. 05 del 12 GIU. 2017

Oggetto: prevenzione incendi boschivi anno 2017

### IL SINDACO

- Vista la comunicazione dell'Agazia Regionale di Protezione Civile Regione Lazio, R.U. U.0160653 del 28.03.2017, avente ad oggetto "campagna antincendio boschivo anno 2017", con la quale si informa che ai sensi e per gli effetti dell'art.65 della L.R. n. 39/2002, il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi con stato di grave pericolosità in tutto il territorio della Regione Lazio è confermato dal 15 giugno al 30 settembre 2017;
- Vista la legge 225/1992 che stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- Vista la normativa nazionale e regionale in materia di incendi boschi, ed in particolare:  
D.Lgs 30/04/1992 n. 285;  
legge 21/11/2000 n. 353" Legge quadro in materia di incendi boschivi";  
D.Lgs 18/08/200 n. 267;  
L.R. n. 39/2002 con particolare riferimento agli articoli 65 e 66;  
Regolamento della Regione Lazio 18 aprile 2005, n. 7 artt. 90-96;
- Visto che l'art 66 della citata Legge Regionale n. 39 del 28.10.2002, al comma 3, stabilisce che gli Enti Locali devono diffondere in modo più completo possibile le informazioni circa le cause determinanti gli incendi boschivi nonché sulle norme comportamentali preventive da rispettare e delle modalità di allertamento delle squadre preposte allo spegnimento;
- Ritenuto, pertanto, indispensabile adottare idonei provvedimenti urgenti, finalizzati alla tutela della pubblica incolumità:

### RENDE NOTO

Che il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2017 è individuato quale intervallo temporale di grave pericolosità a rischio di incendio boschivo;

### ORDINA

Il divieto di porre in essere tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio quali ad esempio:

- Accendere nelle campagne fuochi di ripulitura delle erbe infestanti, della sterpaglia e dei residui vegetali tagliati;
- Favorire o compiere azioni che possono recare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone boschive ed ai terreni coltivati ed incolti;

### ORDINA INOLTRE A SCOPO PREVENTIVO

- lo sfalcio delle erbe infestanti in prossimità dei periodi estivi;

### AVVERTE

- Che, qualora si accerta la mancata osservanza della presente ordinanza, con potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed i beni dei cittadini, oltre alla sanzione amministrativa comminata dalla legge Quadro n. 335/2000 (da € 1032,00 ad € 10.329,00) sono ravvisabili in capo ai trasgressori, i reati di cui agli artt. 423 c.p. ( incendio), 423 bis c.p. ( incendio boschivo), 449 c.p. ( danno colposo), 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità);

- Si demanda alla Forza Pubblica ed alla Polizia Locale l'applicazione ed il rispetto della presente ordinanza.

**NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA:**

Arma dei Carabinieri Nucleo Ambientale 1515  
Protezione Civile della Regione Lazio numero verde 80094918  
Vigili del Fuoco 115  
Carabinieri 112



**IL SINDACO**  
**Dott.ssa Beatrice Sforza**